REGOLAMENTO (CEE) N. 1638/73 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1973

che completa il regolamento (CEE) n. 241/73 relativo agli importi compensativi applicabili nel settore dello zucchero in seguito all'allargamento della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 241/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili nel settore dello zucchero in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (2), ha fissato gli importi compensativi « adesione » applicabili sino al 30 giugno 1973 nel settore dello zucchero;

considerando che l'applicazione dell'articolo 52 dell'atto di adesione e la fissazione di nuovi prezzi rendono indispensabile l'adattamento degli importi compensativi « adesione »; che occorre procedere agli adattamenti dei predetti importi compensativi divenuti necessari nel corso del periodo di ravvicinamento dei prezzi, prevedendo la fissazione degli importi che ne risultano secondo una procedura determinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 bis seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 241/73:

« La modifica dei prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 comporta la fissazione degli importi compensativi secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 29 del 2. 2. 1973, pag. 19.